

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 07 aprile 2020

**D.d.s. 31 marzo 2020 - n. 3955  
2014IT16RFOP012 - Emergenza epidemiologica COVID 19 -  
Proroga dei termini del bando «LINEA INTRAPRENDO - Interventi  
di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso  
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso  
interventi di microfinanza» di cui al d.d.u.o. n. 6372 del  
5 luglio 2016 POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III, Azione  
III.3.A.1.1- ID bando RLO12017003982**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E LE MICRO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede nell'ambito dell'Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- la d.g.r. n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^ finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda SpA la somma di euro 13.500.000,00

per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 e s.m.i. tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda SpA, è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1^ finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a far data 4 ottobre 2017;
- D.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 «POR FESR 2014-2020 Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» di cui alla d.g.r. n. 5033/2016: approvazione delle linee guida per le variazioni»
- il d.d.s. n. 7062 del 20 maggio 2019 «Chiusura anticipata al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati altresì:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che all'art. 103 prevede la sospensione dei termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 nei procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte che d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e successive modifiche e integrazioni;

Vista:

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 822 in materia di igiene e sanità pubblica - Limitazione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale»;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833 - Sospensione attività in presenza delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti private preposti all'esercizio di attività amministrative nonchè modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Richiamato altresì il d.p.c.m. del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate all'allegato 1 del medesimo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Considerato che le misure adottate soprarichiamate, necessarie per fronteggiare l'emergenza epimidemiologica da COVID - 19 stanno provocando pesanti ripercussioni sull'attività delle imprese, in particolare per il blocco sia all'attività lavorativa che agli spostamenti, rallentando conseguentemente la realizzazione dei progetti finanziati;

Ritenuto dunque necessario modificare le disposizioni del bando «LINEA INTRAPRENDO - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE SIA ATTRAVERSO INCENTIVI DIRETTI, SIA ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI, SIA ATTRAVERSO INTERVENTI DI MICROFINANZA» di cui al d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016», in quanto il blocco all'operatività delle imprese comporta l'impossibilità della corretta esecuzione dei progetti stessi, per cause non dipendenti dall'impresa;

Ritenuto, pertanto, di approvare, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, le proroghe dei seguenti termini procedurali del bando «LINEA INTRAPRENDO - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE SIA ATTRAVERSO INCENTIVI DIRETTI, SIA ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI, SIA ATTRAVERSO INTERVENTI DI MICROFINANZA» di cui al d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016», come di seguito riportato:

7. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI al primo paragrafo «I Progetti ammessi all'Intervento Finanziario devono essere realizzati nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'Intervento Finanziario». il termine «18 mesi» è sostituito con «21 mesi»;

14.2 Stipula del contratto di Intervento Finanziario - al punto 3 - I Soggetti beneficiari sono tenuti a produrre la suddetta documentazione, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario concesso, entro, 90 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione dell'Intervento Finanziario).

il termine «90 giorni» è sostituito con «150 giorni»

15. Modalità di erogazione e rendicontazione

Al punto 4 - La domanda di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite SiAge (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 (sessanta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto... omissis.....»

Il termine «60 giorni» è sostituito con «120 giorni»

Considerato che:

- per quanto non modificato con il presente atto, rimangono valide le disposizioni approvate nel bando in parola;
- con successive atto si potranno posticipare ulteriormente i termini sulla base di motivate esigenze connesse all'evolversi dell'emergenza epidemiologica e all'effettiva necessità;
- le modifiche apportate con il presente atto non comportano maggiori oneri a carico dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali di cui alla legge 241/90 e s.m.i.;

Richiamati i provvedimenti dell'XI Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;

- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;

- la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento organizzativo 2018» con cui, tra l'altro con decorrenza dal 1° gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l'Artigianato e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 dirigente ad interim);

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 in data 30 marzo 2020 prot. n. R1.2020.1890;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di modificare le disposizioni del bando «LINEA INTRAPRENDO - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE SIA ATTRAVERSO INCENTIVI DIRETTI, SIA ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI, SIA ATTRAVERSO INTERVENTI DI MICROFINANZA» di cui al d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016» approvando le proroghe dei seguenti termini al bando, come di seguito indicato:

7. TERMINE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI al primo paragrafo «I Progetti ammessi all'Intervento Finanziario devono essere realizzati nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'Intervento Finanziario».

il termine «18 mesi» è sostituito con «21 mesi»;

14.2 Stipula del contratto di Intervento Finanziario - al punto 3 - I Soggetti beneficiari sono tenuti a produrre la suddetta documentazione, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario concesso, entro, 90 giorni a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione dell'Intervento Finanziario.

il termine «90 giorni» è sostituito con «150 giorni»

15. Modalità di erogazione e rendicontazione

Al punto 4 - La domanda di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite SiAge (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 (sessanta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto... omissis.....»

Il termine «60 giorni» è sostituito con «120 giorni»

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it);

3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore del Fondo «Linea Intraprendo», per gli adempimenti di competenza;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente  
Rosa Castriotta